

REGOLAMENTO
PER LO SCARICO DELLE
ACQUE REFLUE

Capo I

Premesse - Classificazione dei sistemi di smaltimento in fognatura - Classificazione delle acque reflue e degli insediamenti

Art. 1 - Premesse.

Il presente regolamento disciplina lo scarico delle acque reflue e riguarda l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura, gli impianti di depurazione privati e le acque che dopo l'uso debbono essere smaltite nel territorio del Comune di Monte Argentario. L'Amministrazione Comunale di Monte Argentario gestisce in economia tutte le fognature del territorio comunale siano esse bianche, nere o miste.

Le fognature sono opere di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Alla Segreteria Comunale, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Ragioneria e Tributi sono demandati, nel rispetto del Regolamento Organico Generale per il personale che determina la attribuzioni e le competenze dei singoli uffici e settori, la direzione, la vigilanza, l'organizzazione e la gestione del servizio da svolgere in conformità delle norme contenute nel presente regolamento.

I dipendenti comunali preposti al servizio e gli addetti alle fognature hanno l'obbligo di intervenire nel caso di abusi o infrazione alle norme di legge o del presente regolamento, redigendo all'uopo apposito verbale. A tal fine il Sindaco, dietro segnalazione del Dirigente l'Ufficio Tecnico, è autorizzato a promuovere – a norma delle vigenti leggi – la procedura per l'attribuzione della speciale qualifica ai dipendenti addetti ai servizi di fognatura.

Gli Agenti di Polizia Municipale coadiuvati dal personale dell'Ufficio Tecnico, a seguito di segnalazione degli addetti alle fognature, hanno l'obbligo di intervenire nel caso di infrazioni alle norme di legge o del presente regolamento accertando le infrazioni, redigendo apposito verbale, provvedendo alla contestazione, disponendo la notifica e curando comunque l'intera procedura inflazionaria.

L'USL tramite i propri uffici esercita sul servizio la vigilanza commessagli dalle leggi e dai regolamenti. A tal fine riceve dall'UTC le segnalazioni di ogni anomalia od inconveniente riflettente aspetti igienico sanitari riscontrati nel servizio.

Art. 2 - Sistemi di fognatura.

Nel territorio comunale di Monte Argentario sono adottati più sistemi di smaltimento delle acque reflue; smaltimento tramite fognatura separata, smaltimento tramite fognatura mista e smaltimento nel suolo.

Per sistema separativo di fognatura, s'intende l'insieme dei collettori fognari, convoglianti le acque nere distintamente dalle acque bianche. Per sistema misto di fognatura si intende il convogliamento di un unico collettore delle acque sia nere che bianche. Lo smaltimento nel suolo è ammesso solo nelle zone non servite dalla fognatura comunale, ma dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente (legge 319/76, legge 690/76 e legge regionale 5/86).

Le pubbliche fognature sono così classificate :

Classe A) pubbliche fognature che convogliano i liquami provenienti da insediamenti definiti civili dalla vigente normativa;

Classe B) pubbliche fognature che convogliano liquami provenienti sia da insediamenti civili che produttivi;

Classe C) pubbliche fognature che convogliano liquami provenienti esclusivamente da impianti produttivi.

Art. 3 - Classificazione delle acque.

Agli effetti del seguente regolamento le acque sono classificate in :

- a) Acque bianche : si intendono per acque bianche solo ed esclusivamente quelle meteoriche, di falda e di raffreddamento qualora, queste ultime, non siano state addittivate;
- b) Acque nere : per acque nere si intendono quelle di rifiuto, provenienti dagli insediamenti classificati civili o produttivi, purchè non legati al ciclo produttivo. In ogni caso tutte le acque provenienti da servizi igienici, dagli acquai, dalle docce, dai lavabi, dalle lavastoviglie, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dalle vasche da bagno, ecc.
- c) Acque di lavorazione : per acque di lavorazione si intendono quelle provenienti dagli insediamenti produttivi, strettamente legate al ciclo produttivo.

Art. 4 - Classificazione degli insediamenti.

Agli effetti delle leggi del 10.5.76 n. 319, dell'8.10.76 n. 690 con successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale del 23.1.86 n. 5 gli insediamenti sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in :

Classe A

Nella classe A sono compresi :

- abitazioni civili
- alberghi, pensioni, campeggi
- circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni
- insediamenti scolastici
- impianti sportivi
- mense, servizi igienici anche provenienti da insediamenti produttivi, purchè separati dai reflui del processo tecnologico
- altri insediamenti sedi di attività similari che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative inferiori od uguali a quelle indicate nella tabella K1
- insediamenti sede di produzione di beni e/o di servizi che diano origine esclusivamente a scarichi con caratteristiche qualitative uguali a quelle indicate nella tabella K1
- le imprese agricole di cui alla lettera a) della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8.5.80 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.5.80

Classe B

Nella classe B sono compresi :

- servizi per l'igiene e la pulizia
- servizi per lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ed ausiliari
- autorimesse e stazioni di servizio
- carrozzerie
- distributori carburanti con stazioni di servizio
- officine meccaniche
- studi fotografici
- stabilimenti idropinici e idrotermali
- impianti per la produzione di energia elettrica
- stazione di servizio ferroviarie ed aeroportuali
- impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ed industriali
- ospedali, case di cura, laboratori di analisi
- mattatoi, macelli
- laboratori di produzione di pasticceria ed affini

- altri insediamenti sedi di attività di servizio che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative superiori ai limiti indicati nell'allegata tabella K1

Classe C

Nella classe C sono compresi :

- le imprese agricole di cui alle lettere b) , c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8.5.80 pubblicata su gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.5.80

- imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

- imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione dell'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 q.li di peso vivo di bestiame.

- imprese di cui ai precedenti punti a), b),c) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inerite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Si intende invece insediamento produttivo :

“.....insediamento o complesso produttivo, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni....”, (art.1/quarter della L. 690 pubblicata in G.U. dell'8.10.76).

Si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella tabella K1 allegata al presente regolamento.

C a p o I I

Allacciamenti alla fognatura.

Art. 5 - Immissione nei collettori di fognatura.

Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura, così come intese al precedente articolo 3, devono essere immessi con apposite condotte entro i collettori di fognatura, secondo le prescrizioni del seguente Regolamento.

a) Nella zona di territorio comunale, ove è già stata realizzata la separazione delle reti (acque bianche distinte dalle nere) è fatto obbligo di allacciare direttamente e separatamente tali acque.

Tutte le acque bianche, così definite al precedente articolo 3/a , devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete bianca, secondo le disposizioni del presente regolamento; con disconnessione ed abbandono degli eventuali esistenti pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e quanto altro con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali pubblici e privati.

Non possono per alcun motivo essere immesse le acque bianche nel collettore delle acque nere.

Tutte le acque nere, così definite al precedente art. 3/b devono essere condotte, con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del seguente regolamento, con disconnessione ed abbandono degli eventuali esistenti pozzi neri, fosse

biologiche, pozzi perdenti e quanto altro, con divieto quindi di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali, pubblici e privati.

Tutte le acque di lavorazione, così definite al precedente art. 3/c devono essere condotte con apposte tubazioni (distinte dalle acque nere) esclusivamente al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del seguente regolamento, con disconnessione ed abbandono degli eventuali esistenti pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e quanto altro, con divieto quindi di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali, pubblici e privati.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo art. 7 per gli scarichi provenienti da insediamenti classificati civili di classe B, C o produttivi o richiedenti speciali pretrattamenti.

Nessun limite di accettabilità è fissato per gli scarichi classificati di classe A.

b) Nella zona del territorio comunale, ove non è stata ancora realizzata la separazione delle reti (rete mista) tutte le acque bianche, nere o di lavorazione, così come definite al precedente art. 3 devono essere condotte separatamente al collettore stradale.

Art. 6 - Zone non servite da rete fognaria.

a) Nella zona di territorio comunale ove non esista alcuna rete di fognatura le acque nere civili di classe A così come intese al precedente art.4, provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o a 5000 mc. Devono essere smaltite in suolo o in acque superficiali, in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato 5 del supplemento ordinario della G.U. n. 48 del 21.2.77 e nella legge regionale 5/86.

Gli scarichi sul suolo, in acque superficiali interne e marine e nel sottosuolo sono ammessi esclusivamente nelle zone del territorio comunale sprovviste di fognatura pubblica perché rispettino le prescrizioni della normativa vigente. Per il raggiungimento dei parametri previsti dalla stessa sono accettabili anche le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche tipo Imhoff.

b) Per potenzialità delle vasche settiche si intende :

(per persona servita)

- 1)un posto letto in casa privata o complesso ricettivo
- 2)due dipendenti di fabbrica
- 3)tre posti in ristorante o trattoria
- 4)tre dipendenti di ditte o di uffici commerciali
- 5)sette posti in bar, circoli con servizio alimentazione a tipo "tavola calda
- 6)dieci posti in scuole, circoli, bar, ecc senza servizio alimentazione
- 7)trenta posti in cinema, stadi, ecc
- 8)due posti letto di minori in casa di vacanza

Art. 7 - Scarichi vietati nella pubblica fognatura.

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura sia mista che nera o bianca delle sottoelencate sostanze :

- 1) sostanze liquide, solide o gassose a carattere infiammabile od esplosivo
- 2) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerate nella tabella C della legge 319/76 o sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare un pubblico disagio o provocare danni alla vegetazione. La non pericolosità dello scarico dovrà essere certificata dall'Autorità sanitari competente per territorio

- 3) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nei collettori fognari, come : ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido
- 4) vapori e gas di qualunque natura
- 5) sostanze grasse animali e vegetali provenienti da friggitorie attività di ristorazione mense collettive e similari. Le stesse dovranno essere smaltite nel rispetto del DPR 915/82

Art. 8 - Scarichi immessi in fognatura condizionatamente provenienti da insediamenti produttivi o da insediamenti civili di classe B o C.

- 1) Nella zona del territorio comunale ove esista la rete di fognatura, servita dall'impianto di depurazione comunale gli scarichi degli insediamenti classificati produttivi o civili di classe B o C, tali definiti al precedente art.4 devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C della L. 319/76.
- 2) Nella zona di territorio comunale servita da reti di fognatura ma non ancora dall'impianto di depurazione cittadino gli scarichi di tutti gli insediamenti produttivi o civili di classe B o C così intesi a sensi del precedente art.4, devono essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella C della L. 319/76 e della L. 650/79 unita al presente regolamento.

Art. 9 - Scarichi provenienti da insediamenti civili in territori non serviti da rete fognaria.

- 1) Nelle zone di territorio comunale non servite da rete fognaria gli scarichi degli insediamenti civili di classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella K, allegata alla legge regionale 5/86.
- 2) Nelle zone di territorio comunale non servite di rete fognaria gli scarichi degli insediamenti produttivi o civili di classe B, se esistenti e con indice di inquinamento < alla tabella K1 devono essere conformi alla tabella K se inferiori a 10.000 abitanti ed alla tabella A se superiori ai 10.000 abitanti. Gli esistenti con indice di inquinamento > alla tabella K1 dovranno essere conformi alla tabella A. Gli insediamenti produttivi o civili di classe B nuovi dovranno essere conformi alla tabella A se hanno indice di inquinamento > alla tabella K1 ed alla tabella K se hanno indice di inquinamento < alla tabella K1. Legge Regionale 5/86.

Art. 10 - Domanda di allacciamento.

A misura che entrano in esercizio le fognature stradali, l'Amministrazione Comunale invita, con appositi manifesti da affiggere nelle zone interessate, tutti i proprietari degli edifici che dovranno essere allacciati presentare entro 60 gg. Dalla data degli avvisi la domanda di allacciamento alla pubblica fognatura.

In tale domanda, in carta bollata, a firma del proprietario, tecnico od amministratore, dovrà essere richiesto e/o allegato :

- a. l'autorizzazione all'allacciamento fognario;
- b. che l'esecuzione dei lavori di allacciamento esterni alla proprietà o su suolo pubblico sia effettuata a cura del Comune;

- c. ricevuta di versamento a favore del Comune di.....comprovante l'avvenuto pagamento dei lavori di cui sopra da effettuarsi su c/c postale intestato a : Esattoria Comune di.....con la seguente causale “ Rimborso per allacciamento fognario”;
- d. l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue, ai sensi della L. 319/76;
- e. nella domanda di allacciamento deve essere contenuta una espressa dichiarazione con cui il richiedente si impegna a garantire la corretta gestione e la manutenzione delle opere di allacciamento sino al punto di innesto nel collettore stradale.

L'importo del versamento di cui ai precedenti punti b e c sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale con propri criteri, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed il valore determinato sarà valido per tutto l'anno seguente e costante per tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale può rifiutare l'allacciamento alle fognature allorché per circostanze essenziali o speciali, o per difficoltà tecniche o di servizio, o per altri gravi motivi, non ritenesse di poter dar corso alla concessione. Così come, verificandosi in corso di concessione condizioni essenziali di servizio o di altri gravi motivi, l'Amministrazione può revocare l'utenza.

Art. 11 - Allegati alla domanda di allacciamento.

La domanda di autorizzazione all'allacciamento dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati :

- indicazione della via, piazza, corso, su cui dovrà avvenire l'allacciamento;
- schema fognario interno redatto in modo preciso onde definire in modo inequivocabile le opere di scarico interne alla proprietà;
- numero delle persone servite, secondo il criterio stabilito dall'art.6b del presente regolamento;
- relazione sul tipo e caratteristiche dell'impianto fognario interno;
- planimetria in scala 1:2000 della zona, con l'indicazione precisa del fabbricato od area da allacciare;
- nel caso in cui trattasi di insediamento produttivo o insediamento civile appartenente alle classi B o C così come definite dalla legge regionale 5/86 le indicazioni ed allegati di cui sopra saranno integrate dalla : relazione tecnica dettagliata sull'edificio, sull'eventuali lavorazioni (materie prime, processi lavorativi, prodotti, sottoprodotti e reflui in quantità, qualità e periodicità), specificando i dati sui consumi idrici e sulla rete degli scarichi che dovrà essere separata su tre tronchi autonomi rispettivamente per le acque nere, bianche e di lavorazione ove esistono.

Su ogni rete deve essere previsto un pozzetto di ispezione, mentre per le acque di lavorazione un pozzetto di prelievo che deve essere posto a monte dell'immissione in fognatura, in suolo privato ma accessibili direttamente dallo spazio pubblico.

Ove sia necessario porre detti pozzetti nella proprietà privata, l'utente, con l'accettazione della posizione, concede il permesso di accesso agli incaricati dell'Amministrazione Comunale e per tutte le occorrenze di misura e di manutenzione, senza necessità di chiedere il permesso di volta in volta.

Art. 12 - Approvazione del progetto di scarico delle acque reflue nelle costruzioni.

All'atto della presentazione del progetto di costruzione, ai fini dell'ottenimento della prescritta concessione edilizia, il progetto stesso dovrà contenere lo schema fognario interno redatto in modo

preciso onde definire in modo inequivocabile le opere di scarico interne alla proprietà. L'ufficio fognature esprimerà sullo schema fognario illustrato il proprio parere di competenza al fine della successiva accettazione ai fini igienici.

L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere richiesto nei modi previsti dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 13 - Visita tecnica ed autorizzazione allo scarico.

La canalizzazione interne deve essere collaudata dall' UTC competente per l'autorizzazione prima all'allacciamento e successivamente allo scarico. Alla visita dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà per la verifica a richiesta del funzionario comunale incaricato.

Le spese di mano d'opera sono a carico del richiedente.

La visita si limita alla con stazione della regolare esecuzione delle opere fognarie in relazione al presente regolamento, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità del Comune.

Art. 14 - Autorizzazione allo scarico.

Ogni scarico in fognatura delle acque di cui al precedente art. 3 del presente regolamento deve essere autorizzato dall'Autorità Comunale. Lo scarico delle acque bianche e reflue di origine civile della classe A di qualsiasi dimensione è sempre ammessa in fognatura purché osservi le norme del presente regolamento.

Le autorizzazioni di scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi o civili di classe B e C sono di tipo provvisoria e definitiva.

- 1) Autorizzazione provvisoria : viene concessa conseguentemente a quella di allacciamento per un tempo definito a giudizio dell'Amministrazione, su domanda in cui sia indicata la data prevista per l'inizio dell'attività ed in cui siano allegata la copia della richiesta di analisi all'USL competente ed una dichiarazione di conformità dello scarico alla normativa vigente.
- 2) Autorizzazione definitiva : viene concessa in seguito all'esito favorevole delle analisi suddette certificato dall'USL competente attraverso il servizio Igiene Pubblica e Territorio e di eventuali altri controlli che l'Amministrazione volesse autonomamente compiere. Le spese di analisi sono a carico del richiedente.

Le suddette autorizzazioni possono in ogni momento essere revocate ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione ogni volta che si constata difformità rispetto ai valori di portata e composizione autorizzati.

Ogni variazione di portata o composizione dello scarico, sia programmata che incidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto all'Amministrazione per l'assunzione del provvedimento di competenza.

3) Successivamente alla ottenuta autorizzazione all'allacciamento i relativi lavori dovranno essere eseguiti e portati a compimento entro 90 gg. dalla data dell'autorizzazione.

Art. 15 - Obblighi connessi all'allaccio.

Sono a carico dei proprietari interessati le spese per la costruzione e/o adeguamento delle opere di fognatura all'interno della proprietà.

Sono sempre a carico dei proprietari interessati tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata sino al collettore della fognatura stradale, ivi compreso i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale, i marciapiedi e la sistemazione di tutti i sottoservizi eventualmente manomessi.

Tutte le opere di allacciamento a valle dei pozzetti con sifone e/o di ispezione sono di esclusiva proprietà del Comune anche se costruite a parziale o totale spesa dei privati, tanto se poste su suolo pubblico o su proprietà privata.

Anche i pozzetti di ispezione, nonché tutte le restanti opere di allacciamento fino all'ammissione del collettore fognario poste su area pubblica, rimangono affidate alla gestione e manutenzione del titolare dell'allacciamento che tuttavia è tenuto espressamente a richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione per ogni intervento manutentivo comunque necessario per assicurare la perfetta funzionalità dell'impianto.

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di tenere funzionanti e sempre efficienti gli scarichi ubicati nella sua proprietà e gli è vietato in ogni caso di manomettere la fognatura comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazioni in conformità a quanto prescritto dall'art. 21 salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale di revocare l'autorizzazione allo scarico.

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee. Le predette opere dovranno essere eseguite dagli interessati in base ad una apposita autorizzazione scritta, quando il Comune, a suo giudizio insindacabile, abbia le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

Se nella fognatura comunale si constatassero rotture e ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione al presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 5° saranno a carico del proprietario dell'immobile, tutte le opere occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.

Quando vengono verificati danni alla fognatura comunale, verrà fatta contestazione ai responsabili in via amministrativa, con invito ad anticipare le spese occorrenti ed i diritti di visita e con diffida che, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale, sempre quando l'urgenza non consigli di provvedere immediatamente.

Art. 16 - Responsabilità verso terzi.

Compete esclusivamente ai proprietari ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da condotte private ai propri immobili od a terzi per rigurgiti, cedimenti od altro, anche se i lavori sono stati ritenuti conformi al presente regolamento dall'Ufficio tecnico comunale ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione all'immissione nella fogna comunale.

Art. 17 - Caratteristiche tecniche degli allacci.

I punti di immissione di condotte private nella fogna comunale mista o separata sono indicati a ciascun proprietario richiedente dai tecnici comunali a ciò preposti i quali forniscono tutte le indicazioni utili necessarie per il buon andamento del servizio.

Per ogni tipo di allaccio devono essere poste in opera condotte delle dimensioni minime di 120 mm. Di diametro interno costituite da tubi di grès o di plastica serie UNI 7447 – 75 tipo 303/1 ricoperti con conglomerato cementizio per uno spessore minimo di cm. 10.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti a bicchiere con elastomero o incollaggio a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle

pressioni cui devono essere sottoposti per effetto di funzionamento nella fognatura e per la più probabile salienza della falda freatica.

Per le immissioni nelle fogne stradali si deve, ove esistano, utilizzare solamente gli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura.

Le tubazioni di allaccio in sede stradale non possono essere costruite perpendicolarmente al fronte dello stabile, ma essere inclinate in maniera da formare tra i flussi idrici un angolo non superiore a 60°.

I danni che comunque dovessero derivare agli immobili, o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale saranno a carico dei richiedenti.

I canali di scolo delle acque pluviali negli ultimi tre metri verso terra, quando si trovino su strade o in luoghi pubblici, devono essere costruiti in ghisa o in rame.

I tubi dei pluviali non possono essere utilizzati quali esalatori della condotta privata.

Art. 18 - Rapporti fra privati.

Quando un edificio è diviso in più parti di diversi proprietari, con scarichi verticali comuni, questi sono obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e nere, facendone l'immissione nella fognatura stradale, a norma del presente regolamento. Il Comune ha comunque facoltà di autorizzare allacciamenti su condotte esistenti su proprietà privata, previa verifica delle portate e delle sezioni.

Art. 19 - Soppressione di condotte.

In caso di soppressione di una condotta esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o sua trasformazione o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune procede alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'UTC, i proprietari devono fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre nuove scarichi in relazione alla futura sistemazione.

I proprietari possono utilizzare solo tali nuovi scarichi così predisposti.

Art. 20 - Varianti.

In tutti i casi in cui il proprietario dell'immobile intenda apportare modifiche agli scarichi della sua proprietà o modifiche dei processi di produzione e quindi anche delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, deve farne richiesta secondo le norme del presente regolamento.

Art. 21 - Norme tecniche per la realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà.

Le condutture interne dei fabbricati eseguite in orizzontale dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica, meccanica e biologica delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale ed interna.

Per quanto possibile le condotte interne dovranno avere pendenza non inferiore al 1% , con opportuno rivestimento in conglomerato cementizio in relazione ai carichi esterni a cui sarà soggetto il condotto.

La rete dovrà essere dotata di opportune ispezione da eseguire con pozzetti, come rappresentati nell'allegato n. 3, dotati di chiusini a perfetta tenuta anche di gas e con riferimento alle sovrappressioni citate precedentemente nel presente articolo.

Qualora manchi la possibilità di effettuare la posa delle canalizzazioni private con la pendenza minima del 1% si dovrà provvedere alla cacciata delle acque mediante l'installazione di idonea stazione di sollevamento, opportunamente dimensionata.

Nelle zone servite da fognature separate i sollevamenti saranno sdoppiati essendo tassativamente vietata la unicità dello scarico delle acque bianche e nere.

Tutti gli apparecchi di scarico in comunicazione con la rete di fognatura, nonché le colonne verticali ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone ispezionabile.

Le colonne verticali di scarico dovranno essere prolungate sino al tetto dotate di canna di ventilazione secondaria.

La rete orizzontale di scarico delle acque nere , prima del condotto di allacciamento dovrà essere munita di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore munito di sfiato e grata. Detto sifone dovrà essere provvisto di condotta di ventilazione secondaria.

Inoltre la rete fognaria interno dovrà essere provvista di pozzetti di ispezione, come da allegati grafici in appendice, ai piedi delle colonne verticali ai vertici, e comunque ad interdistanza non superiore ai 30 – 35 metri.

La batteria così composta dovrà altresì essere munita di una bocca di ispezione verso la rete interna privata.

L'intera batteria composta dai tre pezzi citati, in grès o in p. v. c. serie UNI 7447 75 tipo 303 / 1 dovrà essere collocata in un pozzetto idoneo ispezionabile - vedi allegato n. 3 -

La rete per lo scarico delle acque bianche prima dell'immissione in fognatura, dovrà essere provvista di pozzetto di ispezione se collegata a collettore bianco e di pozzetto di ispezione sifonato se collegata a collettore misto.

I tubi meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori delle condutture private.

L'afflusso delle materie nella fogna stradale non può essere impedito o ritardato da paratie di tenuta o da pozzetti di deposito salvo che per le acque di cui all'art.8 del presente regolamento.

L'Ente gestore della pubblica fognatura, Comune o meno non risponde dei danni derivanti da rigurgiti nel tratto di rete privata per effetto di carico nella fognatura pubblica.

Nei casi in cui la massima quota di scorrimento nella fognatura pubblica sia superiore a quella del liquame che si intende evacuare, l'evacuazione di liquame refluo privato dovrà avvenire attraverso valvole di non ritorno (clapets) e / o stazioni di sollevamento, poste su suolo privato, prima del sifone.

Art. 21 bis - Vigilanza.

Per esercitare la vigilanza sulle condotte e sui pozzetti di ispezione gli incaricati dell'Amministrazione Comunale e dell'USL territorialmente competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accesso alle private proprietà al fine di accertare manomissioni, alterazioni o guasti nonché per controllare la qualità e la quantità delle acque immesse nelle fognature ed effettuare prelievi e campionamenti. Di regole le ispezioni avranno luogo di giorno, anche senza preavviso, salvo sempre i casi di urgenza - da valutarsi dal personale operativo sotto la propria diretta responsabilità - ed avverranno possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.

Nel caso di opposizione, intralcio, rifiuto od ostacolo, l'Amministrazione provvederà alla immediata chiusura dell'allacciamento che sarà protratta fino a che le ispezioni, le verifiche, i campionamenti o i prelievi non abbiano potuto aver luogo e non sia stata accertata la perfetta regolarità degli impianti e degli scarichi senza che l'utente possa vantare diritto alcuno a compensi o indennizzi di sorta e salva ed impregiudicata comunque l'eventuale azione penale.

C a p o I I I

Collaudo e sanzioni.

Art. 22 - Collaudo.

La rete interna di carico deve essere completamente ultimata e dichiarata regolarmente eseguita con formale dichiarazione del direttore dei lavori o dal costruttore e prodotta all'UTC prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.

Il certificato di regolare esecuzione non esonera il proprietario delle responsabilità e dalle garanzie circa il non corretto e non appropriato funzionamento dell'impianto fognario, restando il proprietario unico ed esclusivo responsabile delle opere comunque eseguite.

L'esito positivo di eventuale sopralluogo da parte del tecnico comunale, non implica assunzione di responsabilità dello stesso verso terzi, intendendo che ogni responsabilità sarà a carico del richiedente l'allacciamento.

Art. 23 - Tariffe .

Per il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto è dovuto il pagamento del diritto nella misura che annualmente stabilirà l'Amministrazione Comunale con apposita tariffa.

Art. 24 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste negli artt. 21,22,23, 23bis, 24, 25 della legge 10.5.76 n. 319 nonché la sanzione pecuniaria prevista dalla L.R. 5/86 art. 46 per gli illeciti in essa ipotizzati.

Art. 25 - Norme transitorie.

Per le sole costruzioni iniziate in periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento non so darà applicazione all'ultimo comma dell'art. 11 dello stesso, intendendo che il pozzetto di prelievo dovrà essere ubicato internamente alla proprietà privata.

Art. 26 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per gg. 15 da eseguirsi a norma di legge.

° approvato con deliberazione C.C. n. 28 /93